



# **COMUNE DI VO'**

**Provincia di Padova**

---

## **REGOLAMENTO**

### **PER LA DISCIPLINA**

#### **DELL'IMPOSTA MUNICIPALE**

##### **PROPRIA**

## **INDICE**

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Art. 2 – Assimilazioni all'abitazione principale

Art. 3 - Immobili degli Enti pubblici

Art. 4 - Immobili recuperati per attività assistenziali

Art. 5 - Immobili utilizzati da Enti non commerciali

Art. 6 - Fabbricati inagibili o inabitabili

Art. 7 - Valore imponibile delle aree fabbricabili

Art. 8 – Rimborso per aree divenute inedificabili

Art. 9- Versamenti

Art. 10 - Importi minimi di versamento

Art. 11 - Funzionario Responsabile

Art. 12 - Incentivi per l'attività di controllo

Art. 13 - Istituti deflativi del contenzioso

Art. 14 - Entrata in vigore del regolamento

## **Art. 1 – Oggetto del regolamento**

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione, nel Comune di Vo', dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.), nell'ambito della potestà regolamentare comunale in materia di entrate, ai sensi degli articoli 52 e 59 del D.Lgs. 446/1997.
2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del D.L. 201/2011, convertito nella Legge 214/2011 e, per i passaggi in tale norma richiamati, le disposizioni di cui al D. Lgs. 23/2011 e al D. Lgs. 504/1992, nonché ogni altra normativa successiva applicabile.
3. L'applicazione di tale imposta è in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014. L'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata al 2015.

## **Art. 2 – Assimilazioni all'abitazione principale**

Ai fini dell'imposta municipale propria, si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione, l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione stessa non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza.

## **Art. 3 – Immobili degli Enti pubblici**

1. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2. Sono inoltre da considerarsi esenti anche gli immobili posseduti dai predetti enti che non siano destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

## **Art. 4 – Immobili recuperati per attività assistenziali**

Sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla L. 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette.

## **Art. 5 – Immobili utilizzati da enti non commerciali**

1. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. n. 917/1986, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera a), della L. n. 222/1985.
2. L'esenzione di cui al comma 1 si applica soltanto ai fabbricati e a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.

## **Art. 6 – Fabbricati inagibili o inabitabili**

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.

2. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettere c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457 ed ai sensi del vigente regolamento edilizio comunale.

3. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.

4. Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere accertato:

- a) mediante perizia tecnica da parte dell'ufficio tecnico comunale, con spese a carico del possessore interessato dell'immobile;
- b) da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni. Il Comune si riserva di verificare la veridicità di tale dichiarazione, mediante il proprio ufficio tecnico o professionista esterno.

3. In ogni caso, la riduzione prevista al comma 1 ha decorrenza dalla data in cui è accertato, dall'ufficio tecnico comunale o da altra autorità o ufficio abilitato, lo stato di inabilità o di inagibilità ovvero dalla data di presentazione della certificazione di inagibilità o inabitabilità o dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva.

#### **Art. 7 – Valore imponibile delle aree fabbricabili**

1. La Giunta Comunale ha facoltà di determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti, e di orientare l'attività di controllo dell'ufficio.

2. Qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quelli predeterminati dalle delibere di cui al comma 1, è inibito agli uffici comunali il potere di accertare un maggior imponibile IMU sulla base del valore in comune commercio delle aree fabbricabili.

3. I valori fissati hanno l'esclusivo effetto di cui al comma 2, finalizzato a ridurre l'insorgenza del contenzioso con i contribuenti, fermo restando che il valore imponibile delle aree fabbricabili è quello di cui all'articolo 5, comma 5, del D.lgs. 504/1992; per tale motivo, non è dovuto alcun rimborso al contribuente in caso di versamento superiore a quello derivante dall'applicazione dei valori di cui al comma 1.

#### **Art. 8 – Rimborso per aree divenute in edificabili**

1. Il contribuente ha diritto al rimborso dell'imposta municipale propria versata in relazione ad aree successivamente divenute in edificabili, relativamente alla differenza tra l'imposta versata sul valore venale dell'area edificabile e l'eventuale imposta che sarebbe dovuta sulla base del reddito dominicale del terreno.

2. Per il riconoscimento del rimborso di cui al comma 1, le aree non devono essere o essere state oggetto di alcuna tipologia di edificazione, anche parziale, e il contribuente non deve aver ceduto l'area.

3. L'istanza di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro cinque anni dalla data in cui l'area è divenuta inedificabile ai sensi del comma 1 del presente articolo.

#### **Art. 9 – Versamenti**

1. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri.

2. In caso di situazioni particolari, la Giunta comunale ha facoltà di stabilire il differimento delle scadenze di legge per i versamenti.

#### **Art. 10 – Importi minimi di versamento**

Non sono dovuti né versamenti né rimborsi fino all'importo minimo di € 12,00, comprensivo di eventuali sanzioni ed interessi.

### **Art. 11 – Funzionario responsabile**

Con decreto del Sindaco è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti e dispone i rimborsi.

### **Art. 12 - Incentivi per l'attività di controllo**

1. Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme introitate a seguito della emissione di avvisi di accertamento dell'imposta municipale propria, **può essere** destinata alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale del Servizio Tributi e degli uffici che ha partecipato a tale attività.
2. Al fine del potenziamento dell'attività di gestione, controllo ed accertamento dell'Imposta Municipale Propria, la Giunta comunale adotta i provvedimenti necessari affinché siano garantite adeguate risorse finanziarie:
  - a) per il potenziamento strutturale dell'ufficio tributi;
  - b) per l'incentivazione del personale addetto al servizio.
3. Per l'attuazione delle previsioni del precedente comma 2, la Giunta comunale quantifica annualmente le percentuali del gettito I.M.U. dell'anno precedente destinate al potenziamento strutturale dell'ufficio, e del gettito I.M.U. dell'anno di riferimento destinate all'incentivazione del personale.

### **Art. 13 – Istituti deflativi del contenzioso**

All'imposta municipale propria si applica l'istituto dell'accertamento con adesione e gli altri strumenti deflativi del contenzioso, come disciplinati nel Regolamento comunale dell'accertamento con adesione e nel Regolamento comunale per l'accertamento e la riscossione delle entrate tributarie.

### **Art. 14 - Entrata in vigore del regolamento**

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2012.
2. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.